

In questo numero:

- **Imposta di registro/IVA: prestiti fruttiferi dei soci alla società**
- **Imposte dirette: accantonamento stimato e successiva certezza**
- **Imposte dirette: legittima la trasformazione per una tassazione più conveniente**
- **IIDD: termini di accertamento per le quote di ammortamento**

LEGAL

- **Sistema del “doppio binario” sanzionatorio amministrativo-penale ex d.lgs. 231/01: il ne bis in idem “temperato”**

IMPOSTA DI REGISTRO/IVA: PRESTITI FRUTTIFERI DEI SOCI ALLA SOCIETA'

La Cassazione (sentenza n. 29383 del 13.11.2019), confermando un proprio precedente orientamento (sentenza n. 24268 del 27.11.2015), ha sancito il principio di **alternatività tra imposta di registro ed IVA**, ai sensi art. 40 del D.P.R. n. 131/1986, **anche** nel caso di **prestazioni** di servizio soggette all'imposta sul valore aggiunto, ancorché **esenti**. Nel caso di specie si è trattato di un finanziamento soci fruttifero, approvato mediante delibere assembleari. Anche se l'**esenzione IVA** deve riferirsi alle sole prestazioni inerenti alle operazioni di finanziamento (**interessi**) e non al finanziamento in senso stretto, la **sentenza** ha ugualmente previsto per tali atti l'applicazione dell'**imposta di registro in misura fissa**, a norma dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986 (trattandosi di scrittura privata contenente esclusivamente disposizioni soggette ad IVA). Il giudizio cui è stata chiamata la Cassazione riguardava, come è facile intuire, **soci** aventi la qualifica di **soggetti passivi IVA** (soggetti in possesso di partita IVA, non privati), per i quali la percezione di un interesse ha comportato la rilevazione di un provento della propria attività d'impresa, **rientrante nel campo di applicazione dell'IVA**, pur esente). Resta da precisare che, in attesa che questa impostazione sia recepita anche dall'amministrazione finanziaria, **ove possibile**, si continui a ricorrere al contratto di finanziamento redatto **sotto forma di corrispondenza** (che prevede comunque l'assoggettamento a registrazione solo **in caso d'uso**).

IMPOSTE DIRETTE: ACCANTONAMENTO STIMATO E SUCCESSIVA CERTEZZA

Gli **accantonamenti** per **rischi ed oneri** rappresentano componenti negativi di conto economico, contraddistinti da un'alea di **incertezza**, che necessitano di **aggiornamento e revisione**. Qualora il fatto o l'accadimento incerto, che ha determinato la necessità di iscrizione del fondo, **diventi certo** dopo la chiusura dell'esercizio, ma **entro la data di approvazione del bilancio** (di tale esercizio), non si riquilificherà la natura della passività da fondo a debito, bensì **si aggiornerà la stima del valore** della passività già esistente alla chiusura dell'esercizio (principi OIC). L'esempio tipico è costituito da una causa legale che trova la sua definizione tra la chiusura dell'esercizio e l'approvazione del bilancio: i redattori del bilancio si limiteranno ad **aggiornare l'accantonamento** a suo tempo operato. **Nessuna rilevanza**, per un'ipotesi come quella citata, **sul piano fiscale**, in quanto gli unici accantonamenti che consentono la deducibilità sono quelli espressamente previsti dal TUIR (art. 107, comma IV).

IMPOSTE DIRETTE: LEGITTIMA LA TRASFORMAZIONE PER UNA TASSAZIONE PIU' CONVENIENTE

L'Agenzia delle Entrate, nella risposta all'interpello n. 503/2019 del 28.11.2019, ha ammesso la **liceità della trasformazione** di una società di persone in società di capitali, **al fine** di ottenere una **più contenuta tassazione**. Nel caso di specie, si è trattato di una considerevole plusvalenza, che in capo ad una S.r.l. avrebbe sopportato un onere del 24%, anziché l'assoggettamento alle aliquote progressive dei soci della società di persone, a cui sarebbe stata imputata per trasparenza. Tale risposta è argomentata dalle Entrate con la motivazione che con la trasformazione (da società di persone in società di capitali) non si genera alcun vantaggio indebito, **non risultando violata alcuna ratio legis** impositiva riguardante le plusvalenze, **dato che** nell'uno o nell'altro caso, **non muta la base imponibile** su cui calcolare le imposte. Anche se con la trasformazione in parola si perviene ad un abbattimento di aliquota, tale scelta, afferma l'Agenzia, non è censurabile in ottica anti-abuso, essendo due **regimi** interessati posti su di un **piano di pari dignità**. La mancanza del requisito di vantaggio tributario indebito fa sì che la descritta trasformazione sia da considerare comunque legittima, **senza necessità** di analizzare le **ulteriori ragioni extrafiscali**. Da ultimo l'Agenzia sottolinea che verrebbe invece a configurarsi un **vantaggio indebito** laddove la società di capitali si **ritrasformasse in società di persone dopo aver realizzato la plusvalenza**, risultando l'originaria trasformazione meramente strumentale al conseguimento di tale vantaggio.

IIDD: TERMINI DI ACCERTAMENTO PER LE QUOTE DI AMMORTAMENTO

Resta tuttora aperto il dibattito se i **termini di accertamento** relativi ad una **quota d'ammortamento** debbano computarsi, ai fini del calcolo della **prescrizione**, dalla data di **acquisizione del cespite** (da cui la predetta quota d'ammortamento derivi), oppure dall'esercizio di **deduzione fiscale della quota** stessa. Al momento prevale la **prima tesi** (per tutte, Commissione tributaria regionale della Lombardia, sentenza n. 9993/19/2019). Il caso che ha originato quest'ultima sentenza era relativo ad

un **difetto di inerenza** del cespite. Resta invece fissata all'**esercizio di deduzione** della quota il calcolo della prescrizione in caso di **errata determinazione dell'entità** della stessa.

LEGAL

SISTEMA DEL "DOPPIO BINARIO" SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO-PENALE EX D.LGS. 231/01: IL NE BIS IN IDEM "TEMPERATO"

L'eccessivo carattere punitivo della sanzione penale principale e di quelle accessorie, a fronte di un'intervenuta preventiva condanna in sede amministrativa, rende illegittimo il trattamento riservato all'imputato. È quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione, Sez. V Penale, n. 397/2020, n. sez. 3484/2019, la quale ha cassato con rinvio la pronuncia della competente Corte d'Appello, impugnata dal *manager* di una società assicurativa in punto al trattamento sanzionatorio riservatogli e al risarcimento del danno che, in sede di gravame, era stato condannato a rifondere alla parte civile (Consob), in virtù della confermata condanna comminatagli in primo grado per il reato di abuso di informazioni privilegiate ex art. 184, c. 1, lett. a) del D. Lgs. 58/1998 - "TUF" (c.d. "insider trading"), **pur in presenza di una già assunta delibera sanzionatoria di natura amministrativa**, come previsto dal D.Lgs. 231/01 sulla "Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti". Allineandosi con la molteplice giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ("Corte EDU") e della Corte Costituzionale, invero, la Suprema Corte ha ritenuto che **i due procedimenti, penale e amministrativo, coinvolgenti il manager non abbiano rispettato i principi comunitari inerenti il divieto di bis in idem** (i.e. "non due pronunce per la stessa fattispecie"). In particolare, dall'esame delle circostanze fattuali non è emerso che la condotta contestata all'imputato abbia determinato un danno al mercato di borsa o alterato il corso dei titoli di una società, grazie dell'abuso di informazioni privilegiate cui aveva avuto accesso. Alla luce di ciò, seguendo la previsione ex art. 50 Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e in linea con le numerose pronunce delle predette Corti EDU e Costituzionale, la Cassazione ha argomentato che, qualora sia prevista la repressione di una condotta sia in forza della legge penale che e di quella amministrativa, il modo più sicuro per garantire il rispetto del divieto di *bis in idem*, seppur "temperato", sia valutare che **"la sanzione emanata all'esito del primo procedimento sia stata presa in considerazione nel procedimento conclusosi per ultimo, in modo tale da non far gravare un onere eccessivo sull'interessato"**. Tale assunto si conforma in ogni caso al principio di diritto emanato dalla Corte EDU, secondo cui il "ne bis in idem" non operi **in presenza di una stretta correlazione ("close connection")** materiale e temporale tra i procedimenti, **permettendo in tali casi la promozione di un nuovo giudizio in definizione del primo già conclusosi**. Con riguardo, infine, alle richieste avanzate dalla parte civile, la Suprema Corte ha ribaltato la posizione della Corte d'Appello nel rilevare che l'art. 187undecies TUF conferisca all'*authority* una duplice posizione, esplicantesi - da un lato - nella facoltà di costituirsi parte civile e - dall'altro - nel diritto di veder riparati i danni causati dagli abusi di mercato, **non escludendo in ogni caso l'obbligo di provare la propria pretesa**, onere in tal caso non rispettato. Pertanto, ritenendo eccessivamente gravosa la pena principale irrogata al ricorrente, unitamente a quelle accessorie, la Cassazione ha accolto il ricorso e, cassando la sentenza impugnata, ha rinviato **"limitatamente al trattamento sanzionatorio ed al risarcimento del danno"** ad altra Sezione della stessa Corte d'Appello, rigettando il resto del ricorso.

MERCATO FINANZIARIO

EURIBOR	23/01/20	31/12/19	31/12/18	CAMBI	23/01/20	31/12/19	31/12/18	SPREAD	23/01/20	31/12/19	31/12/18
3 mesi	(0,39)	(0,38)	(0,31)	Euro - Usd	1,109	1,123	1,145	Btp vs BUND 10 years	154,9	158,8	246,9
6 mesi	(0,32)	(0,32)	(0,24)	Euro - yen	121,5	121,9	125,9				
1 anno	(0,25)	(0,25)	(0,12)								

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.